

L'artigianato bergamasco

**NUOVE
ADESIONI
ASSOARTIGIANI**

**Con il Comitato di Presidenza,
tenutosi a Roma lo scorso
4 Febbraio è stata ratificata
l'adesione di Parma
ad Assoartigiani**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 2 - Febbraio 2016 - anno LXVII

**Con l'ingresso del Gruppo Imprese Artigiane di Parma, Assoartigiani diventa sempre
più solida e rappresentativa, un vero punto di riferimento per l'associazionismo confederale
a dimensione delle micro imprese all'interno del sistema Confindustria.**



ASSOARTIGIANI

ASSOARTIGIANI

Anche il GIA aderisce ad Assoartigiani



UITA
ASSOCIATIVA

20° Convegno Dirigenti e Quadri



LAVORO

Agevolazione Inail

UITA
ASSOCIATIVA

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI

Campagna adesioni 2016

FISCALE



Abolizione registro infortuni

RUBRICA



Le Locazioni



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 2 - Febbraio 2016 - ANNO LXVII
Chiuso in redazione il 24/02/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Anche il GIA aderisce ad Assoartigiani

Lo scorso 4 febbraio, presso la sede di Confindustria, si è svolta la prima riunione del Comitato di Presidenza di Assoartigiani per l'anno 2016.

Il Presidente Remigio Villa, augurando ai rappresentati degli imprenditori intervenuti un anno più proficuo dei passati, ha condiviso alcune riflessioni sul trascorso 2015 ed in prospettiva dell'anno appena iniziato.

L'accento è stato posto sul perdurare della difficoltà progettuale per riuscire ad aggregarsi e raggiungere la minima massa critica necessaria per uno sbocco sul mercato internazionale, così come la necessaria capacità dell'associazione tra imprenditori di rappresentare un ruolo guida anche verso i mercati esteri.

Durante i lavori del Comitato di Presidenza ha avuto luogo la ratifica dell'**adesione del Gruppo Imprese Artigiane di Parma** rappresentato dal Presidente **Michele Vittorio Pignacca** e dal Direttore **Maurizio Caprari**.

Questa nuova adesione riconferma il valore degli sforzi profusi per il nuovo associazionismo confederale a dimensione di micro impresa all'interno del sistema confederale di Confindustria



ARTIGIANFIDI

B e r g a m o

CREDITO GARANTITO E AGEVOLATO ARTIGIANFIDI

Artigianfidi opera in simbiosi con l'Unione Artigiani e favorisce lo sviluppo delle piccole aziende, delle imprese artigiane e non solo, promuovendo e garantendo finanziamenti a condizioni privilegiate.



Siamo entrati con i grandi senza cambiare i valori dei nostri progetti.

"Concediamo privilegi non di casta ma di merito"

- Importi garantiti fino a 1.000.000,00 di euro
- Tassi inferiori alla media di mercato
- Disponibili sul conto in solo due settimane
- Restituzione a scadenza flessibile nel medio termine



L'ARTIGIANO: ARTE, INGEGNO E LABORIOSITÀ

Artigianfidi: piazza Matteotti, 11 Bergamo - Tel. 035 238724 - Fax: 035 244880 - E mail: artigianfidibg@tiscali.it



Campagna adesioni 2016

Anche per l'anno 2016, una tariffa, trasparente e onnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la sede centrale di Bergamo in Piazza Matteotti o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono vevolevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it**

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici



Ventesimo Convegno Dirigenti e Quadri

Continua la tradizione con il Convegno Dirigenti e Quadri giunto alla ventesima edizione. Dedicato a tutti gli Associati di Unione Artigiani ed in particolare a coloro che rivestono cariche associative nonché loro familiari e colleghi artigiani, quest'anno si terrà a:

GRAN CANARIA

Seaclub Riu (4 stelle sup. effettivo)

dal 25 Aprile al 2 Maggio 2016

Questo complesso è ideale per famiglie, coppie e amici che sono alla ricerca di **servizi di alta qualità** e della famosa soluzione **All Inclusive**. La struttura comprende tre piscine di acqua dolce, due Jacuzzi, una terrazza-solarium e il centro benessere Body Love con una vasta gamma di trattamenti e massaggi.

La cucina di Gran Canaria è un oceano di sapori e profumi che ha influenze da tutto il mondo, e utilizza una vasta varietà di frutta, verdura, carne e pesce. Un'esotica gamma di ricette e piatti deliziosi della cucina mediterranea. Nel ristorante a buffet e nei ristoranti tematici potrete degustare le **migliori pietanze e ricette internazionali** preparate con prodotti di alta qualità e su ordinazione.

Questo ClubHotel è sicuramente la scelta ideale per coloro che vogliono avere una vacanza attiva; il **programma d'animazione offre attività e sport** che vi assicureranno divertimento tutto il giorno.

E perché non provare workshop Riu Art o Riu Fit. La sera da non perdere gli spettacoli, la musica dal vivo e la discoteca.

Organizzazione tecnica affidata all'Agenzia Centocittà Viaggi di Bergamo.

Quota di partecipazione per persona

Una settimana in camera doppia (7 notti/8 giorni)	euro 1.090,00
Supplemento singola	euro 240,00

La quota comprende:

- Partenza pullman da Bergamo (volo A/R Malpensa / Gran Canaria)
- Trasferimenti in loco con assistenza
- Sistemazione in camere doppie con servizi
- Trattamento di all inclusive (spiaggia esclusa)
- Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Cento Città Viaggi

La quota non comprende

- Eventuale adeguamento carburante (parametro 520 usd/tons: sito www.iata.org)
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

Per ragioni organizzative, comunicare sollecitamente l'adesione alla Segreteria (Sig.ra Antonia – Tel 035-238724). Ricordiamo che nel caso di annullamento, per attivare la copertura assicurativa è obbligatoria la segnalazione entro le 24 ore al n. 331-1921357 Sig.ra Barbara della Agenzia Cento Città Viaggi che resta a disposizione per fornire direttamente tutti i particolari del viaggio.





Novità sull'assegnazione agevolata di beni ai soci

L'assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L'assegnazione di beni ai soci può avvenire:

- * in fase di liquidazione della società;
- * in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;
- * in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;
- * ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, **entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili** diversi da quelli di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell'atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

- * **immobili, ancorché strumentali per natura** (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;
- * **immobili merce** (oggetto di produzione e scambio);
- * **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa e qualificabili come "beni merce";
- * **immobili-patrimonio**: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l'attività);
- * **immobili di società di gestione**, ove locati a terzi (sia abitativi che non);
- * **terreni agricoli**, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento.

L'agevolazione consiste nella:

- * riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;
- * applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;
- * applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale).
L'imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:
 - 8% per le società operative;
 - 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l'imposta sostitutiva del 13%.

L'imposta sostitutiva va versata:

- per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;
- per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.





Importanti novità in materia di lavoro *Dimissioni e risoluzioni consensuali*

Con lo scopo di contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura ed un nuovo regime sanzionatorio applicabile a tutti i casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro.

A decorrere dal **12 marzo 2016** le **dimissioni e le risoluzioni consensuali** dovranno essere **effettuate in modalità esclusivamente telematica**.

La nuova procedura, che non troverà applicazione nei rapporti di lavoro domestico e nelle risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziale, sarà articolata in **tre fasi**:

Prima fase: il lavoratore deve munirsi del proprio PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro in modo da poter accedere al sito www.lavoro.gov.it.

In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi a patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

Seconda fase: una volta effettuato l'accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online nel quale verranno chiesti alcuni dati relativi al rapporto di lavoro.

Terza fase: al modello compilato sarà attribuito un codice identificativo associato alla data di trasmissione (marca temporale) e sarà trasmesso ai datori di lavoro interessati ed alle DTL competenti.

Il lavoratore potrà, entro 7 giorni, **revocare** le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Il mancato rispetto della procedura comporterà l'**inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale** mentre l'alterazione dei dati da parte del datore di lavoro sarà punita con la **sanzione amministrativa** da euro 5.000 a euro 30.000.

Importanti novità in materia di lavoro *Collaborazioni coordinate e continuative*

Superamento dei contratti a progetto - viene ulteriormente confermato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e le associazioni in partecipazione in essere al 25.06.2015, data di entrata del D.Lgs. 81/2015, continuano ad esplicare effetti fino alla loro naturale scadenza.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato - a decorrere dal 1° gennaio 2016 a tali collaborazioni, così come quelle stipulate successivamente al 25.06.2015, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'eventualità che tali rapporti di collaborazione si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali (svolte personalmente senza l'ausilio di altri soggetti), continuative (ripetute in un determinato arco temporale) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi (rispetto di orari di lavoro) e al luogo di lavoro (individuato dal committente).

Pertanto, al verificarsi di tutte le predette condizioni le collaborazioni saranno disciplinate dalla normativa in tema di lavoro subordinato con l'applicazione di tutti i relativi istituti legali e contrattuali.

Conseguentemente, il personale ispettivo, una volta accertata la sopraccitata etero-organizzazione, potrà più agevolmente riqualificare il rapporto di lavoro in lavoro subordinato ed applicare, tra l'altro, anche le sanzioni previste in materia di collocamento.

Fattispecie escluse - restano escluse le collaborazioni:

a) previste dai CCNL;

b) prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) prestate nell'esercizio della funzione di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (sul punto il Ministero del Lavoro è intervenuto anche con l'Interpello n. 6 alla cui trattazione si rinvia ad apposito paragrafo della presente comunicazione);

e) rese nei confronti della pubblica amministrazione (regime transitorio in scadenza al 31.12.2016);

f) certificate dalle commissioni di certificazione dei contratti di cui al D.Lgs. 276/2003.

Stabilizzazione delle collaborazioni: dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono i soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto oppure di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo beneficiano dell'estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro a condizione che:

a) sia sottoscritta apposita conciliazione in riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro

b) sia stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nei dodici mesi successivi, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Quanto sopra:

- anche in relazione a rapporti già cessati;

- fatti salvi illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione;

- non preclude la possibilità, stante la sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge, di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (riduzione biennale del 40% con limite annuo pari ad euro 3250).



Importanti novità in materia di lavoro

Esclusione dall'obbligo di reperibilità durante la malattia

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto, in vigore dal 22.01.2016, contenente le ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità durante i periodi di malattia da parte dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

In particolare, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le suddette patologie devono risultare da idonea documentazione medica e devono determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%.

Importanti novità in materia di lavoro

Depenalizzazione

Il 6 febbraio c.a. è entrato in vigore il decreto in tema di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed ha apportato importanti modifiche relativamente al regime sanzionatorio di alcuni illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

La depenalizzazione è riferita a reati puniti con pena pecuniaria (multe o ammende).

In particolare, è esclusa la depenalizzazione dei reati contemplati dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL 6 FEBBRAIO 2016: viene prevista l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in sostituzione delle originarie sanzioni penali a condizione che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

VIOLAZIONI COMMESSE DOPO IL 6 FEBBRAIO 2016: le nuove sanzioni amministrative sono articolate su tre fasce:

a) da euro 5.000 ad euro 10.000 per i reati uniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad euro 5.000;

b) da euro 5.000 ad euro 30.000 per i reati uniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad euro 20.000;

c) da euro 10.000 ad euro 50.000 per i reati uniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo ad euro 20.000.

Veniamo di seguito, prendendo spunto dagli esempi contenuti nella circolare ministeriale ad esaminare alcuni reati depenalizzati.

SOMMINISTRAZIONE ED UTILIZZAZIONE ILLECITA/ABUSIVA: l'originario reato era pari ad euro 50 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

Es: un lavoratore per 10 giornate la sanzione era pari ad euro 500; ora è pari ad euro 5.000 ridotti, ex L. 689/1981, ad euro 1.666,67.

Es: 10 lavoratori per 15 giornate la sanzione era pari ad euro 7.500; ora è pari, trovando automaticamente applicazione la riduzione ex L. 689/1981, ad euro 2.500.

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:

se l'importo delle ritenute previdenziali è inferiore ad euro 10.000 troverà applicazione la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000;

se l'importo delle ritenute previdenziali è superiore ad euro 10.000 continuerà a trovare applicazione la precedente sanzione della multa fino ad euro 1.032 e la reclusione fino a 3 anni.

Il datore di lavoro continua a non essere sanzionato se provvede a versare le ritenute entro 3 mesi dalla notifica della contestazione della violazione



Con questo numero L'Artigianato Bergamasco prosegue la rubrica sulle locazioni fornita dallo sportello "Servizi e Consulenze".

Come la precedente iniziativa la rubrica sarà distribuita su più uscite del mensile.

Per approfondire la materia potete rivolgervi presso la sede di Bergamo a **Sara Imberti**.



RUBRICA

LE LOCAZIONI

- * **Detrazione d'imposta per gli inquilini a basso reddito**
- * **Detrazione per i giovani che vivono in affitto**
- * **Detrazione per i contratti di locazione a canone conv.**
- * **Detrazione per trasferimento per motivi di lavoro**
- * **Detrazioni fiscali irpef per il conduttore di alloggi sociali**
- * **Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede**

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

Per i contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), spetta all'inquilino una detrazione complessivamente pari a:

- * 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- * 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione.

Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro. Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che:

- * l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati;
- * il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca. Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti "contratti convenzionali" ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431) spetta una detrazione di:

- * 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- * 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:

- * 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- * 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.

La detrazione spetta a condizione che:

- * il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- * la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non

più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

L'agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).

ATTENZIONE

Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI

Per il triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (definiti dal Dm attuativo dell'articolo 5, legge n. 9/2007) adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- * 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- * 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.

ATTENZIONE

Per i contratti finora esaminati, se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE

A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti "fuori sede" iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell'Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

